

Svoglimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato i signori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio la sorella [REDACTED] per sentir dichiarare che la disposizione testamentaria con la quale la loro madre [REDACTED], deceduta il 13/12/1999, lasciava alla figlia [REDACTED] come segno di gratitudine, la quota di proprietà di 2/3 dell'appartamento sito in [REDACTED] via [REDACTED] -unico bene di proprietà della *de cuius*- era lesiva dei diritti degli attori, eredi legittimari. Chiedevano pertanto la riduzione di tale disposizione fino alla quota della quale la defunta poteva liberamente disporre, reintegrando il loro diritto alla porzione di legittima con le opportune pronunce ex artt. 557 e 558 c.c.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] la quale contestava le domande svolte dai fratelli sostenendo che la quota di 2/3 dell'appartamento di [REDACTED], lasciatale dalla madre come tangibile segno della propria gratitudine per l'assidua assistenza ricevuta negli anni in occasione delle gravi patologie che l'avevano colpita, non era l'unico bene di proprietà della *de cuius* la quale, ben prevedendo che qualcuno dei suoi figli potesse non rispettare la sua volontà, aveva espressamente menzionato nella scheda testamentaria i crediti vantati nei confronti della figlia [REDACTED] (E. [REDACTED]), della figlia [REDACTED] (E. [REDACTED]) e del figlio [REDACTED] (E. [REDACTED]), somme delle quali si doveva pertanto tener conto nella ricostruzione dell'asse ereditario, così come della attività di vendita -in forma ambulante- di piante e fiori che la madre, nel 1988, aveva ceduto a titolo gratuito al figlio [REDACTED].

Dall'ammontare complessivo dell'attivo ereditario dovevano detrarsi i debiti esistenti al momento dell'apertura della successione (spese funerarie, di pubblicazione del testamento, canoni di locazione relativi all'abitazione condotta in affitto dalla madre, oneri condominiali dell'immobile oggetto di causa) nonché "i compensi per le cure e l'assistenza che la figlia [REDACTED] -a far data quantomeno dal 1997- aveva prestato alla madre". Chiedeva pertanto, accertato l'esatto ammontare del patrimonio relitto dalla defunta [REDACTED], dichiarare la

validità ed efficacia della disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo 18/6/98 in quanto non lesiva della quota legittima degli attori con conseguente rigetto delle loro domande.

Si costituiva in giudizio, con atto di intervento ex art. 105 c.p.c., [REDACTED] la quale, associandosi alle ragioni esposte dagli attori, chiedeva che la pronuncia da essi richiesta venisse emessa anche in suo favore. Aggiungeva infine di non riconoscersi debitrice verso la massa della somma di £. [REDACTED] richiamata nel testamento.

Il G.I., esperito il tentativo di conciliazione, respingeva -con ordinanza riservata del 10/12/01- l'istanza di parte attrice di autorizzazione alla chiamata in causa di [REDACTED], altra legittimaria, ed assegnava alla sola convenuta [REDACTED], che ne aveva fatto richiesta costituendosi in giudizio con nuovo difensore, i termini di cui all'art. 184 c.p.c.

Rigettate le istanze istruttorie formulate ed espletata CTU, all'udienza di precisazioni delle conclusioni fissata al 7/10/04 si costituivano in giudizio gli eredi di [REDACTED], deceduto il 26/5/04.

Con ordinanza emessa dal Collegio il 5/4/05, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire indicazioni sulla provenienza dell'immobile di [REDACTED] non emergendo, dalla lettura degli atti, se la quota di proprietà dei 2/3 oggetto della disposizione testamentaria a favore di [REDACTED] coincidesse o meno con l'intera quota di proprietà della *de cuius*.

Acquisita la documentazione mancante, la causa, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, veniva discussa e decisa dal Collegio.

Motivi della decisione.

Dalla documentazione acquisita risulta accertato che l'immobile di [REDACTED] venne acquistato in comunione dai coniugi [REDACTED] - [REDACTED] con atto del 26/3/84 di talchè la [REDACTED] risulta intestataria della quota dei 2/3.

Sostiene la convenuta che tale cespite non esaurisce la composizione dell'asse ereditario ricomprendente altresì, oltre ai debiti esistenti al momento dell'apertura della successione, i crediti che la *de cuius* vantava nei confronti di alcuni figli (elencati dalla stessa nel testamento) e –stante il carattere simulato della vendita- l'attività di fiorista ceduta nel 1988 dalla ██████████ al figlio ██████████

Tali affermazioni non possono essere condivise.

Quanto agli asseriti crediti richiamati in testamento, di nessun rilievo giuridico hanno le indicazioni fornite dalla *de cuius* nella scheda testamentaria datata 18/6/98 perchè trattasi di dichiarazione unilateralmente confessoria nell'interesse del confitente e quindi priva di valore probatorio. Un conto infatti, in base ai principi richiamati dagli artt. 2720 e 2730 e segg. c.c., è riconoscere di avere ricevuto, altro di avere dato, circostanza questa che doveva essere provata dalla convenuta.

In relazione al chiosco di fiori oggetto del contratto di cessione di azienda per il commercio ambulante sottoscritto l'1/11/88 dalla ██████████ e dal figlio ██████████ ed indicante quale corrispettivo la somma di £. ██████████ –ritenuta dalla convenuta, a riprova della fittizietà della vendita, del tutto irrisoria- risulta prodotta in atti (doc. 3 fascicolo di parte attrice) una dichiarazione in data 7/7/1989 con la quale la ██████████ riconosceva di avere ricevuto come corrispettivo della vendita la somma di £. ██████████ di cui £. ██████████ in contanti e £. ██████████ con assegno circolare e dichiarava che con ciò nulla aveva più a pretendere dalla parte acquirente.

Contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, non sussistono dubbi sulla data certa di detta scrittura privata non autenticata, essendo intervenuta la morte di colei che la sottoscrisse (art. 2704 c.c.).

Trattasi -nella specie- di dichiarazione di quietanza confessoria, in quanto attestante fatti sfavorevoli al dichiarante, e come tale valida a tutti gli effetti, non essendo stata contestata l'autenticità delle ripetute firme apposte in calce alla stessa.

Occorre infine precisare che non può trovare accoglimento la richiesta formulata dalla convenuta di computare, ai fini dell'esatta e congrua valutazione del *relictum*, "i compensi" per le cure e l'assistenza che la convenuta avrebbe prestato alla madre a far data quanto meno dal 1997.

Si osserva sul punto che non vi è motivo di dubitare del fatto che [REDACTED] abbia assistito la madre (dove la irrilevanza delle circostanze di prova dalla stessa dedotte) e che per gratitudine quest'ultima abbia inteso lasciarle anche più di quanto potesse fare, superando la disponibile, ma tale circostanza giustifica appunto l'attribuzione a [REDACTED] della disponibile, peraltro non contestata dai fratelli.

Ciò premesso, a fronte della inesistenza nel patrimonio della *de cuius* di altri beni oltre quelli formanti oggetto della disposizione testamentaria a favore della convenuta, occorre disporre la riduzione emergendo *ictu oculi* la lesione del diritto di legittima ai danni degli attori e della terza intervenuta.

Considerato infatti che, al momento della morte di [REDACTED], gli eredi legittimari erano i figli [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]; la quota della quale la defunta poteva disporre per testamento era pari a $\frac{1}{3}$ a norma dell'art. 537 II comma c.c., ammontando ai $\frac{2}{3}$ (pari a $\frac{1}{6}$ ciascuno) la riserva a favore dei figli.

Pertanto in accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima riservata agli attori e alla terza intervenuta, va disposta la riduzione delle citate disposizioni contenute nel testamento redatto da [REDACTED] il 18/6/1998.

Agli attori in riduzione e all'intervenuta spetta la quota di $\frac{1}{9}$ ciascuno ($\frac{1}{6}$ dei $\frac{2}{3}$).

La quota di [REDACTED] va pertanto ridotta in ragione di $\frac{1}{9}$ per ciascun attore in riduzione e per la terza intervenuta e, quindi, complessivamente per i $\frac{4}{9}$.

Nessuna statuizione va disposta in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria non essendo stata svolta sul punto alcuna domanda.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza mentre quelle relative alla espletata CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:


1) riduce le disposizioni in favore di [redacted] contenute nel testamento olografo di [redacted] in data 18/6/1998, pubblicato il 14/1/2000 per atto Notaio [redacted] n. 65827 Rep. - n. 11886 di Raccolta, di 1/9 per ciascun attore e per la terza intervenuta;

2) condanna la convenuta a rimborsare agli attori e alla terza intervenuta le spese di lite che si liquidano complessivamente in € [redacted] di cui € [redacted] per onorari, € [redacted] per diritti ed € [redacted] per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;

3) pone le spese della espletata CTU, come già liquidate, definitivamente a carico solidale delle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11/10/2005.

Il Giudice estensore



Il Presidente

